

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2494)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) e dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1963

(V. Stampato n. 3562)

d'iniziativa dei deputati GRILLI Antonio, DE MICHELI VITTURI e SERVELLO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 1963*

**Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
recante norme sulla circolazione stradale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I veicoli a trazione animale che, alla data del 1° luglio 1959, erano muniti di cerchi alle ruote aventi la larghezza prescritta dall'articolo 43 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, possono continuare a circolare sino al loro esaurimento.

I cerchi sostituiti prima della data anzidetta, devono avere le dimensioni prescritte dall'articolo 37 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, e dall'articolo 172 del regolamento di esecuzione 30 giugno 1959, n. 420.

Art. 2.

Le disposizioni previste dall'articolo 117 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, non si applicano ai veicoli a trazione animale.

Art. 3.

I veicoli a braccia o con ausilio meccanico sono soggetti alle disposizioni previste all'articolo 39 del testo unico 15 giugno 1959, n. 393, nonchè alle relative norme di esecuzione, in quanto applicabili.

Le disposizioni di cui al precedente comma entreranno in vigore sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Il quarto comma dell'articolo 146 del testo unico del Codice della strada è così modificato:

« I veicoli di cui all'articolo 25 che superano le caratteristiche indicate nell'ultimo comma dello stesso articolo, in circolazione alla data del 1° luglio 1959, possono continuare a circolare con la disciplina degli autocarri non oltre il 31 dicembre 1965; fino alla stessa data possono continuare a circolare anche i relativi rimorchi ».